



Dipartimento
delle Finanze

Fatturazione elettronica


Processi e modalità di funzionamento nel Sistema di interscambio



L'obbligo di fatturazione elettronica tra imprese nelle disposizioni della Legge di Bilancio 2018

- Fatturazione elettronica obbligatoria in Italia (D.Lgs 127/2015, art. 1 c. 3)
Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui all'allegato A del DM 3 aprile 2013, n. 55 (FatturaPA)
- È abrogato l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture
- I dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate
- La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione

Cosa cambia con l'obbligo di fatturazione elettronica B2B



Esclusioni

- cosiddetto "regime di vantaggio" (per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
 - a) non aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
 - b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
 - c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente non superiore a € 30.000

Esclusioni

- I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
 - a) ricavi non superiori ai limiti prefissati a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività;
 - b) spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio;
 - c) costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non superiore a € 20.000
 - d) redditi conseguiti nell'attività d'impresa, arte o professione prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati; la verifica della suddetta prevalenza non è rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di € 20.000
- I soggetti che applicano il regime forfettario:
 - non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni nazionali;
 - non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto

I soggetti rientranti nell'avvio anticipato del 1° luglio 2018

- L'obbligo di fatturazione elettronica si applica alle fatture emesse dal 1° luglio 2018 relative a (c. 917)
 - a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, *ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019 (DL 79-2018)*;
 - b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica
- *Chiarimenti con Circolari 8/E del 30/04/2018 e 13/E del 02/07/2018*

Avvio anticipato del 1° luglio 2018 - Carburanti

- Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate (c. 922)

Provvedimento 04/04/2018 e Circolare 8/E del 30/04/2018

- Ai fini di deduzione della spesa e detrazione dell'IVA la spesa va documentata con le modalità in uso (anche scheda carburante) ovvero fattura elettronica
- La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (c. 909)

Provvedimento 28/05/2018 del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli → solo per impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato

I subappaltatori e i subcontraenti nell'ambito di un contratto di appalto di lavori con una PA

- Per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all' articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti
- Le fatture elettroniche riportano gli stessi codici CUP e CIG riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica
- *Circolare 8/E → si applica esclusivamente ai contratti di subappalto col fornitore diretto della PA*
- *Circolare 13/E del 02/07/2018 → solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l'appaltatore ha provveduto alle comunicazioni di cui all'articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice degli appalti pubblici*

Le sanzioni applicabili

- In caso di emissione di fattura con modalità diverse da quelle previste la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 471/1997 (per cedente/prestatore)
 - dal 90 al 180% dell'IVA; da € 250 a € 2.000 se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo
- Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio
 - 100% dell'imposta, con un minimo di € 250
- In caso di omissione della trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 471/1997 (c. 915 LdB 2018)
 - 2 € per fattura, comunque entro il limite massimo di € 1.000 per trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza

Incentivi

- Gli obblighi di conservazione previsti dall' articolo 3 del DM 17 giugno 2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio memorizzati dall'Agenzia delle entrate (Servizio gratuito di conservazione)
- Il termine di decadenza per la notifica degli accertamenti è ridotto di due anni
- Per i soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:
 - a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
 - b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
 - c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.
- Per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del DPF 633/1972

Incentivi

- Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (c. 924)
- Il credito d'imposta di cui al comma 924 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione

Provvedimenti attuativi

- Modifica al DM 55/2013 per prevedere l'utilizzo dei formati europei
- Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che individua tempi e le modalità di applicazione per gli obblighi di conservazione
Provvedimento 30 aprile 2018, prot. n. 89757
- Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'attuazione dell'articolo 1 del D.Lgs. 127/2015
Provvedimento 30 aprile 2018, prot. n. 89757
- Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'attuazione dell'articolo 4 del D.Lgs. 127/2015 (Semplificazioni amministrative e contabili)

Le novità del DL 119/2018

- **Moratoria delle sanzioni per il primo semestre**
 - non si applicano se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta
 - si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta del periodo successivo
- **Termine di emissione delle fatture (decorrenza luglio 2019)**
 - la fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione
 - le data in cui è effettuata l'operazione va indicata in fattura se diversa dalla data di emissione della fattura
- **Registrazione delle fatture emesse**
 - entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni, nell'ordine della loro numerazione

Le novità del DL 119/2018

- **Registrazione degli acquisti**
 - non è più necessario che le fatture siano numerate in ordine progressivo
 - il numero progressivo non è più un elemento della registrazione
- **Detrazione dell'IVA**
 - il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente, può essere esercitato entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta

Provvedimento 30 aprile 2018 del Direttore dell'Agenzia delle entrate

- Indirizzamento della FE
- Momento dell'emissione/ricezione - regole di "rifiuto" e "accettazione"
- Trasmissione autofattura omessa FE fornitore (art. 6 d.Lgs. 471/97)
- Ruolo degli "intermediari" (impatto sulle filiere che già adottano FE)
- Autenticità/integrità FE
- "Leggibilità" della FE (foglio di stile, PDF)
- Conservazione delle FE
- FE verso i soggetti IVA in regime forfettario e di vantaggio
- FE verso i consumatori finali

Indirizzamento

- L'indirizzamento di una FE, necessario a mettere in condizione il SdI di consegnare il documento, prevede:
 1. in via generale l'inserimento del codice destinatario (ID SdI) ovvero la PEC del cessionario/committente ovvero di un suo intermediario all'interno dell'XML
 2. la possibilità per ogni utente di registrare una modalità di consegna standard che prevarrà su quanto indicato in fattura: servizio web per consentire di effettuare questa scelta indicando un codice destinatario (ID SdI) ovvero una PEC da abbinare alla PIVA (servizio di registrazione dell'indirizzo telematico)
 3. un duplicato informatico (ex art. 23-bis del CAD) della FE è messo a disposizione di tutti gli utenti in apposita area autenticata, sia nel caso di «avvenuta consegna» che nel caso di «mancata consegna» da parte di SdI, prevedendo che in tale ultimo caso il cedente/prestatore deve attivarsi per informare il cliente ovvero recapitargli la fattura per altre vie.

Emissione/ricezione

- Viene eliminata la notifica di rifiuto assieme alle altre notifiche d'esito
- La data di emissione è la data documento riportata obbligatoriamente in fattura (ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 633/72) e, quindi, anche la data in cui l'imposta diventa esigibile.
- Se il SdI scarta la FE, la stessa si ha per non emessa e il cedente/prestatore effettuerà una nota di variazione interna ove avesse già provveduto ad effettuare la registrazione (ex art. 23 d.P.R. n. 633/72).
- La data indicata nella ricevuta di consegna del SdI è quella rilevante ai fini della detraibilità.
- In caso di «mancata consegna», poiché la FE è emessa (sulla base della regola dell'indirizzamento proposta), la data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione (consumatori e soggetti esclusi) / presa visione (altri casi) della FE nell'area autenticata del sito dell'AE.
- Viene implementato, un nuovo tipo documento per l'autofattura ex art. 6, c. 8, d.Lgs. n. 471/97 (mancata ricezione della fattura)

Intermediari

- Intermediari: gli intermediari possono inviare le fatture a SdI per conto dei propri clienti.
- In considerazione delle scelte che l'utente decide di effettuare per l'indirizzamento della FE in fase di ricezione, gli intermediari possono:
 - Ricevere direttamente da SdI le FE dei loro clienti
 - Acquisire il duplicato della FE (ex art. 23-bis CAD) in formato XML e leggibile dall'area autenticata del cliente, salvo apposita autorizzazione ad accedere all'area
- Gli intermediari operano sulla base di deleghe

Provvedimento del 13 giugno 2018 - Modalità di conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica

Provvedimento del 5 novembre 2018 - Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica

Autenticità/Integrità/Leggibilità

- L'art. 21 del d.P.R. n. 633/72 stabilisce che:
«Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.»
- Occorre sempre garantire A/I della FE inviata a SdI con uno degli strumenti portati ad esempio dalla norma. La firma digitale può essere riscontrata da SdI, quindi rappresenta lo strumento consigliato dall'AE
- Il SdI accetta anche FE non firmate digitalmente
- Il SdI crea sempre un'impronta (hash) della fattura che compare nelle notifiche e nel file metadati
- La leggibilità può essere assicurata da un visualizzatore (come quello disponibile su <http://www.fatturapa.gov.it>)

Conservazione

- L'art. 1, comma 6bis, del d.Lgs. n. 127/15 stabilisce che:
«Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014... si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio ... e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.»
- I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono conservare elettronicamente, ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il SdI, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, conforme alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013


Soggetti IVA esclusi e contribuenti

- I cessionari/committenti in regime forfetario e di vantaggio sono considerati alla stregua di consumatori finali:
 - la FE è messa a disposizione (in XML e leggibile) nell'apposita area autenticata dell'AE e sarà l'originale
 - Il cedente/prestatore consegna una copia della fattura, analogica o elettronica, salvo rifiuto del cliente. La stessa previsione è estesa anche ai produttori agricoli con VA < 7.000 euro
- I soggetti esclusi (regime forfetario e di vantaggio) possono effettuare e ricevere FE via SdI

Servizi gratuiti e strumenti di supporto

- L’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori i seguenti servizi:
 - un software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica;
 - una procedura web e un’app per la predisposizione e trasmissione al SdI della fattura elettronica;
 - un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode), utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico”;
 - un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente o un suo intermediario può indicare il canale e “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file;
 - un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI, all’interno di un’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. I file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al SdI sono disponibili sino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI;
- Area tematica dell’Agenzia delle entrate con guida, video e altro ancora:
<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree+tematiche/fatturazione+elettronica>

Architettura dello SdI



Servizi per gli intermediari

Provvedimento del 5 novembre 2018

- “intermediario”: uno dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998
- conferimento/revoca delle deleghe all’utilizzo di:
 - servizi di Fatturazione elettronica;
 - utilizzo del Cassetto fiscale delegato;
- Il servizio di utilizzo del Cassetto fiscale delegato è utilizzabile esclusivamente dagli intermediari, fino a un massimo di 2. La durata della delega è automaticamente fissata a 4 anni, salvo revoca. Modalità di delega stabilite con provvedimento del 2013

Servizi di fatturazione elettronica

- Sono delegabili i seguenti servizi:
 - a) Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari;
 - b) Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA, servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari;
 - c) Registrazione dell'indirizzo telematico, servizio delegabile esclusivamente a favore degli intermediari;
 - d) Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche, servizio delegabile anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari;
 - e) Accreditamento e censimento dispositivi, servizio delegabile anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari.
- Ciascuna delega può essere conferita a non più di 4 soggetti
- La durata della delega è stabilita dal delegante entro il limite di 2 anni dalla data del conferimento

Delega per i servizi di fatturazione elettronica

Modalità di presentazione

- (4.1) presentazione della delega da parte del delegante o del soggetto cui è stata conferita apposita procura speciale compilando la specifica sezione del modulo di delega, presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agencia delle entrate
- (4.2) a cura del delegante, tramite le specifiche funzionalità rese disponibili nella propria area riservata
- (4.3) consegna all'intermediario delegato, che provvede ad inviare all'Agencia delle entrate i dati essenziali ai fini dell'attivazione delle deleghe/revoche che gli sono state conferite. I dati sono trasmessi:
 - entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del modulo, per le richieste di conferimento delega;
 - entro 2 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del modulo, per le richieste di revoca di deleghe già conferite.

Delega per i servizi di fatturazione elettronica

Attivazione delle deleghe consegnate all'intermediario

- Le delle deleghe consegnate all'intermediario vanno attivate dall'intermediario delegato tramite un servizio di invio "massivo" o, in alternativa, una funzionalità web di invio "puntuale" resa disponibile nella propria area riservata
- La revoca va comunicata esclusivamente tramite invio "puntuale"
- Invio massivo: l'intermediario delegato invia all'Agenzia delle entrate una comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l'attivazione delle deleghe
- Invio puntuale: l'intermediario delegato invia all'Agenzia delle entrate i dati essenziali per l'attivazione delle deleghe tramite una funzionalità web resa disponibile nella propria area riservata a decorrere dal 30 novembre 2018
- L'attivazione delle deleghe/revoche è subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro, contenuti nella dichiarazione IVA presentata dal delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega

Delega per i servizi di fatturazione elettronica

Attivazione delle deleghe consegnate all'intermediario

- Per ciascuna richiesta di attivazione delega è rilasciata una ricevuta, contenente l'esito della richiesta e l'indicazione degli eventuali motivi di scarto
- Per le richieste di revoca tramite invio "puntuale" è rilasciata un'attestazione di accettazione/rifiuto
- Per le delle deleghe consegnate all'intermediario è trasmessa apposita comunicazione per informare il soggetto delegante dell'attivazione della delega, mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico
- Nel caso di soggetti deleganti per i quali non risulta presentata una dichiarazione IVA nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega, non è possibile utilizzare la modalità di consegna all'intermediario

Attivazione delle deleghe consegnate all'intermediario

Soggetti deleganti senza dichiarazione IVA anno precedente

- (4.8) I soggetti ai quali è stata conferita procura speciale per la presentazione del modulo presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate e ai quali è riconosciuta la possibilità di autenticare la firma del delegante in virtù di quanto previsto dall'articolo 63 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, possono attivare le deleghe inviando un file tramite PEC all'indirizzo delegafatturazioneelettronica@pec.agenziaentrate.it.
- Il file deve essere sottoscritto con firma digitale e contenere, per ciascun soggetto delegato:
 - le copie delle deleghe sottoscritte dai deleganti, unitamente alle copie dei documenti di identità dei sottoscrittori stessi;
 - un prospetto contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite;
 - la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con cui si attesta di aver ricevuto specifica procura alla presentazione dei moduli, la rispondenza di quanto riportato nel file con quanto indicato nei moduli stessi e l'impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sottoscrizione

Delega per i servizi di fatturazione elettronica

Efficacia delle deleghe e delle revoche

- Le deleghe presentate con le modalità di cui ai punti 4.1 (presentazione all'ufficio) e 4.8 (invio file con autocertificazione) sono attivate entro 5 giorni lavorativi dalla data, rispettivamente, di presentazione in ufficio o invio tramite PEC della richiesta
- Le revoche presentate con le modalità di cui al punto 4.1 (presentazione all'ufficio) sono efficaci a decorrere dal 2° giorno lavorativo successivo alla presentazione del modulo presso l'ufficio
- Le deleghe conferite e le revoche effettuate con le modalità di cui al punto 4.2 (dal delegante tramite area riservata) sono immediatamente efficaci.
- Le deleghe conferite presentando il modulo con le modalità di cui al punto 4.3 (consegna all'intermediario) sono efficaci entro 2 giorni dalla ricezione della comunicazione telematica (modalità massiva) ovvero dalla richiesta in modalità puntuale
- Le revoche consegnate all'intermediario e attivate in modalità puntuale sono immediatamente efficaci

Attivazione delle deleghe consegnate all'intermediario

Dati da comunicare

- La comunicazione telematica è presentata attraverso il servizio Entratel. Nella comunicazione, contenente l'elenco dei contribuenti per i quali si richiede l'attivazione della delega, sono indicati, per ciascun delegante, i seguenti dati:
 - i servizi oggetto delega;
 - la data di scadenza della delega;
 - la data di conferimento e il numero della delega secondo quanto previsto al punto 7.2;
 - la tipologia e il numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;
 - una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui l'intermediario dichiara di aver ricevuto specifica delega in relazione ai servizi indicati nell'elenco, che l'originale del modulo è conservato per 10 anni presso la sua sede o ufficio, e che i dati dei deleganti e delle deleghe corrispondono a quelli riportati nei moduli di conferimento delle deleghe;
 - i seguenti elementi di riscontro necessari a garantire l'effettivo conferimento della delega all'intermediario, relativi alla dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento della delega:
 - l'importo corrispondente al volume d'affari;
 - gli importi corrispondenti all'imposta dovuta e all'imposta a credito

Grazie per l'attenzione!

Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

Ing. Salvatore Stanziale
Direzione Sistema informativo della fiscalità
Ufficio 1

Via dei Normanni, 5 - 00184 Roma
Tel. +39 06 93836-868
Salvatore.Stanziale@mef.gov.it
www.mef.gov.it